

Sentenza n. 373 - Anno 1997

5

ad un soggetto che non ha più funzioni sanitarie e quindi neanche strutture a tal fine».

Il decreto legislativo n. 645 del 1996 appare alla Regione Toscana meritevole di censura, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche per quanto stabilito dagli artt. 2 e 8, che attribuiscono al Ministro del lavoro il compito di recepire con suo decreto — di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 — le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea concernenti la valutazione degli agenti e dei processi industriali pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e tale procedura prevedono altresì per la modifica degli elenchi allegati al decreto legislativo impugnato (nei quali si enumerano gli agenti, i processi e le condizioni di lavoro di cui all'art. 4, nonché gli agenti e le condizioni di lavoro di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 645 del 1996) in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria. I menzionati artt. 2 e 8 appaiono alla Regione Toscana in contrasto con le attribuzioni regionali in materia di assistenza sanitaria di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto affidano al Ministero del lavoro, anziché in via esclusiva al Ministero della sanità — come disposto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993 — la competenza ad emanare atti aventi contenuto sanitario quali le linee direttrici in discorso: «del contenuto di tali atti», lamenta la Regione ricorrente, «le Regioni dovranno tener conto nel disciplinare ed esercitare, tramite le aziende USL, le funzioni in materia di tutela delle lavoratrici madri, con la conseguenza che si attribuisce ad un ministero, non competente per materia, la facoltà di interferire nell'esercizio delle attribuzioni regionali».

4. — Con ricorso notificato il 20 gennaio 1997 e depositato il giorno 30 successivo, la Regione Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 32, 117, 118, all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, ed in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Re-

6

Sentenza n. 373 - Anno 1997

gioni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro, qualora non sia possibile modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro della lavoratrice madre, di dare informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Dopo aver lamentato l'alterazione del riparto delle competenze risultante dalle invocate disposizioni costituzionali, dal d.P.R. n. 616 del 1977, e dalla legge n. 833 del 1978, ed aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 58 del 1993, la Regione ricorrente osserva che anche a voler riconoscere al legislatore nazionale la possibilità di rivedere e riconsiderare la distribuzione delle singole funzioni quando ciò dipenda da esigenze di razionalizzazione del sistema o dalla necessità di adeguare la legislazione interna alla normativa comunitaria, il nuovo riparto «potrebbe discendere solo da una legge di carattere generale e di riforma strutturale, come è appunto stata la legge istitutiva del S.S.N., non certo sulla base di una leggina settoriale».

Secondo l'avviso della Regione Umbria, l'assetto delle competenze in materia sanitaria ed il trasferimento a suo tempo delle funzioni concernenti la prevenzione, l'igiene e la sicurezza del lavoro dagli ispettorati alle unità sanitarie locali «è stato il frutto di una scelta assolutamente coerente al sistema costituzionale» che non trova alcun ostacolo in disposizioni comunitarie. A quest'ultimo riguardo, la Regione osserva che la direttiva 92/85/CEE, all'art. 5, terzo comma, si limita a stabilire che, qualora l'assegnazione della lavoratrice gestante ad altre mansioni non sia possibile, la lavoratrice è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute «conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».

La Regione ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto l'attribuzione dei compiti di cui si tratta agli ispettorati — le cui funzioni attengono a vari profili inerenti al rapporto di lavoro —

Sentenza n. 373 - Anno 1997

7

anziché al servizio sanitario nazionale, cui è attribuita la cura del diritto fondamentale alla salute, comporterebbe una sorta di subordinazione di quest'ultimo agli interessi connessi al rapporto di lavoro.

La Regione deduce infine la violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, giacché il Governo non avrebbe tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo schema del decreto legislativo dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, contenute nel documento trasmesso alla Presidenza del Consiglio con nota del 10 dicembre 1996, n. 1148/20331, a cura del Presidente della Regione Veneto, quale presidente *pro tempore* della Conferenza stessa.

5. — Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale promossi con i ricorsi indicati in epigrafe, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria siano dichiarate inammissibili, o infondate.

Il resistente, riservandosi di illustrare meglio con successiva memoria le proprie ragioni, osserva come le doglianze espresse dalle ricorrenti sembrino non tener conto della ripartizione funzionale di competenze tra USL ed ispettorati del lavoro, così come delineata dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza di questa Corte. Ad avviso del resistente, per quanto concerne le funzioni di controllo sull'adeguatezza delle condizioni di lavoro allo stato particolare delle lavoratrici gestanti e puerpere, concorrono nel vigente sistema normativo le competenze di due autorità: «quella specificamente preposta agli accertamenti sanitari e quella preposta, invece, alla valutazione di diverse utilizzazioni in sede di attività lavorativa, e cioè l'ispettorato del lavoro». I provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri, sottolinea l'Avvocatura, «incidono dirattamente ed immediatamente sul regolare svolgimento della prestazione di lavoro, attenendo quindi a materia — il lavoro — sottratta alla competenza regionale». Il richiamo alla legge n. 1204 del 1971 operato dal decreto legislativo impugnato, «lungi dall'attribuire nuove (e non legittime) competenze agli ispetto-

rati del lavoro in materia di controllo della salute», si limiterebbe a meglio specificare il riparto di competenze tra autorità preposte alla tutela della salute ed autorità preposte alla tutela del lavoro, in piena conformità con il vigente assetto normativo.

6. — Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, le Regioni Veneto ed Umbria hanno depositato due memorie illustrative per sviluppare ulteriormente argomenti già dedotti in sede di ricorso.

7. — Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato un'ulteriore memoria, per svolgere più ampiamente deduzioni già contenute nell'atto di costituzione e per aggiungere che le disposizioni impugnate vanno assoggettate ad interpretazione sistematica alla luce del quadro normativo costituito dalle due direttive 89/391/CEE e 92/85/CEE — recepite con i decreti legislativi nn. 626 del 1994 e 645 del 1996 — che porrebbero in luce come l'aspetto sanitario non costituisca che uno degli aspetti considerati da un complesso di disposizioni intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che incidono direttamente su istituti e profili strettamente lavoristici.

### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Veneto ha sollevato in via principale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di dare informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio in merito all'applicazione delle misure previste dagli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri).

La Regione Toscana ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione,

Sentenza n. 373 - Anno 1997

9

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.

La Regione Umbria ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 32, 117, 118, alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, ed in relazione al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro, qualora non sia possibile modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro della lavoratrice madre, di dare informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. — I tre ricorsi investono, sotto profili in larga parte coincidenti, la medesima disposizione del decreto legislativo n. 645 del 1996. Di questi, uno solo estende le censure d'incostituzionalità a disposizioni ulteriori dello stesso decreto legislativo. Poiché i ricorsi sollevano questioni in parte identiche ed in parte connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — Le diverse questioni sottoposte all'esame della Corte costituzionale sono le seguenti.

3.1 — In riferimento agli artt. 117, 118, ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione, le tre regioni ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di dare informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure previste dagli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed in particolare ai fini dell'interdizione dal lavoro — previo accertamento medico e con provvedimento dello stesso ispettorato — della lavoratrice in stato di gravidanza esposta a condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la sua salute, qualora non sia possibile la destinazione della stessa ad al-

tre mansioni. Ad avviso delle ricorrenti, il comma denunciato devolverebbe agli ispettorati del lavoro funzioni di tutela della salute negli ambienti di lavoro assegnate alla competenza delle Regioni dall'art. 117 della Costituzione e dalla successiva legislazione statale di trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria (precisamente, artt. 17 e 27, primo comma, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; artt. 11, 14 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Ciò appare alla Regione Umbria tanto più censurabile in quanto l'assetto delle competenze risulterebbe modificato in questo caso non con legge di portata generale e di riforma strutturale, ma con provvedimento legislativo settoriale, peraltro non imposto dalla normativa comunitaria, limitandosi la direttiva 92/85/CEE, all'art. 5, terzo comma, a stabilire che, qualora l'assegnazione della lavoratrice gestante ad altre mansioni non sia possibile, la lavoratrice è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute «conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».

3.2 — In riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, viene censurato dalla Regione Toscana sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'irrazionalità e della violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, giacché i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie continuano a svolgere le loro funzioni in materia di tutela dei soli lavoratori di sesso maschile e delle donne non in stato di gravidanza.

3.3 — Ancora in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, viene censurato dalla Regione Toscana, sotto il profilo dell'irrazionalità e della violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, in quanto affiderebbe competenze correlate ai controlli sanitari ad un soggetto che non ha più funzioni sanitarie e quindi neanche strutture adibite a tal fine.

3.4 — In riferimento all'art. 32 della Costituzione, la Regione Umbria impugna l'art. 5, comma 2, del decreto

Sentenza n. 373 - Anno 1997

11

legislativo 25 novembre 1996, n. 645, in quanto, assegnando le funzioni di cui si tratta agli ispettorati del lavoro — le cui competenze attengono al rapporto di lavoro — anziché al servizio sanitario nazionale, cui è attribuita la cura del diritto fondamentale alla salute, comporterebbe una sorta di subordinazione di quest'ultimo agli interessi connessi al rapporto di lavoro.

3.5 — In riferimento al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, viene impugnato dalla Regione Umbria, giacché il Governo non avrebbe tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo schema del decreto legislativo dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome contenute nel documento trasmesso alla Presidenza del Consiglio con nota del 10 dicembre 1996, a cura del Presidente della Regione Veneto quale presidente *pro-tempore* della Conferenza stessa.

3.6 — In riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la Regione Toscana censura altresì gli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, che assegnano al Ministro del lavoro il compito di recepire con suo decreto — di concerto con il Ministro della sanità — le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea concernenti la valutazione degli agenti e dei processi industriali pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e che tale procedura prevedono altresì per la modifica degli elenchi allegati al decreto legislativo impugnato (nei quali si enumerano gli agenti, i processi e le condizioni di lavoro di cui all'art. 4, nonché gli agenti e le condizioni di lavoro di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 645 del 1996) in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria. Affidando al Ministero del lavoro, anziché al Ministero della sanità in via esclusiva — come disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993) —, la competenza ad emanare atti destinati a vincolare le Regioni chiamate a di-

sciplinare ed esercitare le funzioni in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, le menzionate disposizioni vengono censurate giacché attribuirebbero ad un ministero non competente nella materia sanitaria la facoltà di interferire nell'esercizio delle attribuzioni regionali nella materia medesima.

4. — La questione di legittimità costituzionale (sopra elencata al punto 3.1) dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645 del 1996 — sollevata dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria, in riferimento agli artt. 117, 118, ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione — non è fondata.

La disposizione impugnata, nella sua letterale formulazione, non comporta il ridimensionamento delle competenze regionali di cui le ricorrenti si dolgono.

Nel disporre che «ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971», la norma impugnata non ha inteso riattribuire allo Stato le funzioni trasferite alle Regioni dalla normativa richiamata dalle ricorrenti (d.P.R. n. 616 del 1977, artt. 17, 27, secondo comma, lettere a) e c), 30, lettera m); legge n. 833 del 1978, artt. 6, lettera m), 11, 14, lettere d) ed f), 21-24; d. lgs. n. 502 del 1992, artt. 2 e 7), modificando un assetto delle competenze in materia di tutela delle lavoratrici madri sul quale questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenza n. 58 del 1993).

Il denunciato comma 2 dell'art. 5 preordina infatti l'intervento dell'ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un controllo sull'impossibilità della modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro per motivi organizzativi o produttivi. Il comma censurato si limita pertanto ad aggiungere il potere di interdizione dell'ispettorato — delimitato mediante il rinvio alla lettera c) dell'art. 5 — a quelli già assegnati alla competenza delle Regioni, per la cura di interessi di diversa natura.



Sentenza n. 373 - Anno 1997

13

I poteri di vigilanza attribuiti agli ispettorati provinciali del lavoro dal decreto legislativo n. 645 del 1996 attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse necessario — in particolare, ai fini del provvedimento di interdizione dal lavoro nell'ipotesi contemplata dalla richiamata lettera c) dell'art. 5 della legge n. 1204 del 1971 — l'accertamento sanitario verrà richiesto dall'ispettorato territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle aziende sanitarie.

5. — Le questioni di legittimità costituzionale (*sub* 3.2, 3.3, 3.4) dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645 del 1996, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Umbria, sono inammissibili.

La Corte costituzionale ha in varie occasioni avuto modo di precisare che le Regioni possono, in linea di principio, denunciare la violazione anche di norme costituzionali poste al di fuori del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, purché tale violazione comporti una incisione delle competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni (*v.*, *ex plurimis*, le sentenze nn. 407 e 393 del 1992, 343 del 1991, 533 e 407 del 1989, 610 e 302 del 1988). Con riguardo, in particolare, all'art. 32 della Costituzione, questa Corte ha già chiarito che il prospettato contrasto con le norme costituzionali che assicurano ad ogni cittadino il diritto alla salute non può avere influenza, neppure indiretta, sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni. Il che comporta l'inammissibilità delle questioni da queste ultime sollevate, in via principale, in relazione a tale parametro costituzionale (sentenza n. 355 del 1993).

6. — La questione di legittimità costituzionale (indicata al punto 3.5) dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645 del 1996, prospettata dalla Regione Umbria sotto il profilo della violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni — che, secondo la giuri-

sprudenza della Corte costituzionale, trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della Costituzione (sentenze nn. 242 e 19 del 1997) — non è fondata.

La circostanza che il Governo non abbia tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo schema del decreto legislativo dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome — organismo che alla stregua della legge di delega il Governo non era tenuto a consultare — non configura, di per sé, una violazione dell'invocato principio. Quanto sopra osservato priva di consistenza la doglianza delle ricorrenti, giacché il contenuto della disciplina censurata non concreta quella invasione delle competenze regionali che i rilievi della Conferenza intendevano impedire.

7. — La questione di legittimità costituzionale (elencata al punto 3.6) degli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 645 del 1996, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, non è fondata.

La Regione Toscana censura gli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, che assegnano al Ministro del lavoro il compito di recepire con suo decreto — di concerto con il Ministro della sanità — le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea per la valutazione degli agenti e dei processi industriali pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici. Affidando al Ministero del lavoro, anziché al Ministero della sanità in via esclusiva, la competenza ad emanare atti destinati a vincolare le Regioni nell'esercizio delle funzioni loro assegnate in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, gli artt. 2 e 8, secondo la ricorrente, attribuirebbero ad un ministero non competente nella materia sanitaria la facoltà di interferire nell'esercizio delle attribuzioni regionali nella materia medesima.

Data la incontestabile concorrenza, nella materia disciplinata dalle disposizioni impugnate, di profili sanitari e profili lavoristici, non può ritenersi idonea a menomare le attribuzioni regionali in materia sanitaria l'adozione con decreto del Ministro del lavoro, anziché con decreto del Ministro della sanità, delle misure di adeguamento alle linee direttrici elaborate in sede comunitaria, anche in

Sentenza n. 373 - Anno 1997

15

considerazione della necessaria previsione di intervento del secondo nelle forme del concerto. D'altro canto, anche a tutela delle prerogative regionali, le impugnate disposizioni prevedono la consultazione della Commissione permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della quale fanno parte — accanto a membri designati dalle diverse amministrazioni statali competenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro — sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Gli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 645 del 1996 si uniformano peraltro ad un modello procedimentale già ampiamente accolto dalla normativa statale in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e di recepimento delle direttive comunitarie adottate in tale materia (v., in particolare, l'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed il già menzionato art. 26, che modifica gli artt. 393 e 394 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 [Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro]).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

b) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere

o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

c) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, ed alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

d) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento all'art. 5 della Costituzione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

e) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

*F.to:* Renato GRANATA, Presidente  
Fernanda CONTRI, Redattore  
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997

Il Direttore della Cancelleria  
*F.to:* DI PAOLA

ALL. 18

L 14/6

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20. 1.

## DIRETTIVA 97/80/CE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale, allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che, in base al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in prosieguo denominati «gli Stati membri», desiderosi di dare attuazione alla Carta sociale del 1989, hanno concluso un accordo sulla politica sociale;
- (2) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta alla discriminazione in tutte le sue forme, in specie quelle basate sul sesso, il colore, la razza, le opinioni e le credenze;
- (3) considerando che nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, al punto 16, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne, si afferma fra l'altro che «occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, d'istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere»;
- (4) considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia di onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;
- (5) considerando che la Commissione, ritenendo che dopo questa consultazione fosse auspicabile un'azione comunitaria, ha consultato nuovamente sul contenuto della proposta, a norma dell'articolo 3,

paragrafo 3 dell'accordo, dette parti sociali, le quali hanno comunicato il proprio parere;

- (6) considerando che al termine di questa seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno comunicato alla Commissione di voler avviare il procedimento per la conclusione di un accordo, previsto dall'articolo 4 del suddetto accordo;
- (7) considerando che, a norma dell'articolo 1 di detto accordo, la Comunità e gli Stati membri si propongono l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita di lavoro; che, dando applicazione concreta al principio della parità di trattamento fra uomini e donne, si contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo;
- (8) considerando che il principio della parità di trattamento è enunciato all'articolo 119 del trattato e nella direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile<sup>(4)</sup>, nonché nella direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro<sup>(5)</sup>;
- (9) considerando che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 1 del paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)<sup>(6)</sup> contribuisce anch'essa all'attuazione concreta dell'uguaglianza fra uomini e donne; che tale direttiva non deve pregiudicare le direttive sopra citate in materia di parità di trattamento; che le lavoratrici che sono oggetto di tale direttiva devono anch'esse beneficiare alle stesse condizioni delle modifiche delle regole sull'onere della prova;

<sup>(1)</sup> GU C 332 del 7. 11. 1996, pag. 11 e GU n. C 185 del 18. 6. 1997, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 28. 4. 1997, pag. 34.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 (GU C 132 del 28. 4. 1997, pag. 215), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU C 307 dell'8. 10. 1997, pag. 6), e decisione del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24. 11. 1997).

<sup>(4)</sup> GU L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1.

20. I. 98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 14/7

- (10) considerando che anche la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa all'accordo quadro in materia di congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla Confederazione europea dei sindacati<sup>(1)</sup> è basata sul principio della parità di trattamento fra uomini e donne;
- (11) considerando che i riferimenti ai termini «via giudiziaria» e «organo giurisdizionale» riguardano meccanismi tramite i quali le controversie possono essere deferite, per esame e decisione, ad organi indipendenti che possono pronunciare decisioni vincolanti per le parti della controversia;
- (12) considerando che per «procedimenti non giurisdizionali» si intendono, in particolare, procedimenti quali la conciliazione e la mediazione;
- (13) considerando che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta è di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali;
- (14) considerando che spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice;
- (15) considerando che è necessario tenere conto della specificità dei sistemi giuridici di alcuni Stati membri, tra l'altro nel caso in cui sia possibile concludere che sussiste una discriminazione se la parte convenuta non è in grado di convincere l'organo giurisdizionale o l'autorità competente che non si è verificata una violazione del principio della parità di trattamento;
- (16) considerando che gli Stati membri possono non applicare le norme relative all'onere della prova a procedimenti in cui spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente l'istruzione dei fatti; che i procedimenti di cui sopra sono quelli nei quali la parte attrice è dispensata dal provare i fatti per i quali l'istruzione spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente;
- (17) considerando che le parti attrici in giudizio potrebbero essere private di mezzi efficaci per far rispettare il principio della parità di trattamento dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali se il fatto di fornire la prova della presunta discriminazione non avesse l'effetto di imporre alla parte convenuta l'onere di dimostrare che la prassi da essa seguita non costituisce in realtà una discriminazione;
- (18) considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pertanto riconosciuto che occorre modificare le regole concernenti l'onere della prova quando esista una presunta discriminazione e che, ove tale situazione si verifichi, l'applicazione effettiva

del principio della parità di trattamento esige che l'onere della prova sia a carico della parte convenuta;

- (19) considerando che la prova della discriminazione è tanto più difficile da fornire quando si tratti di discriminazione indiretta; che è quindi necessario definire la discriminazione indiretta;
- (20) considerando che l'obiettivo di una adeguata modifica delle regole concernenti l'onere della prova non è sufficientemente realizzato in tutti gli Stati membri e che, secondo il principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 3 B del trattato CE, ed il principio di proporzionalità, esso deve essere conseguito a livello comunitario; che la presente direttiva si limita a fissare norme minime e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1**Scopo*

La presente direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento che sono diretti a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti del principio della parità di trattamento di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.

*Articolo 2.**Definizioni*

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento implica che non deve essere fatta, direttamente o indirettamente, alcuna discriminazione basata sul sesso.
2. Ai fini del principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso.

*Articolo 3**Campo di applicazione*

1. La presente direttiva si applica:
  - a) alle situazioni contemplate dall'articolo 119 del trattato e dalle direttive 75/117/CEE, 75/207/CEE nonché, in caso di discriminazione basata sul sesso dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 19. 6. 1996, pag. 4.

L 14/8

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20. I. 98

b) a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.

2. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, la presente direttiva non si applica ai procedimenti penali.

#### Articolo 4

##### Onere della prova

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.

#### Articolo 5

##### Informazione

Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo.

#### Articolo 6

##### Salvaguardia del livello di tutela

L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei

lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni minime in essa previste.

#### Articolo 7

##### Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi due anni dopo l'attuazione della presente direttiva, tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa elaborare una relazione sull'applicazione della presente direttiva, da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JÜNKER

Direttiva Ue n. 93/104

Banca dati 

## ACCORDO EUROPEO SULL'ORARIO DI LAVORO

Accordo interconfederale del 12 novembre 1997

Roma, addì 12 novembre 1997 tra Confindustria e Cgil Cisl Uil si è convenuto sull'allegato avviso comune in materia di recezione della Direttiva Ue/93/104 in materia di orario di lavoro.

L'attuazione della Direttiva 93/104/Ue in materia di orario di lavoro si informa all'obiettivo di adeguare - per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori - la disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi.

Le parti stabiliscono che per contratti collettivi si intendono sempre quelli stipulati dalle Ooss dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

### Orario normale

1. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali;
2. I contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, limiti orari settimanali inferiori;
3. Fatte salve le vigenti disposizioni contrattuali, sono abrogate le disposizioni di legge che quantificano la durata massima normale della giornata di lavoro;
4. I contratti collettivi, fatte salve le disposizioni contrattuali vigenti, possono stabilire che il limite normale della durata settimanale dell'orario di lavoro, sia espresso come media effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi;
5. I criteri di computo dell'orario rimangono quelli attuati dalla contrattazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dell'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955.

### Riposo giornaliero

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore salva diversa disposizione contrattuale collettiva.

### Pause di lavoro

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui sopra, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra

l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti - fermo restando quanto previsto per ragioni di sicurezza e per i lavori faticosi - e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'art. 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e successive applicazioni.

### Lavoro straordinario

1. È lavoro straordinario la prestazione resa in eccedenza all'«orario normale» di cui sopra ai punti 1 e 4;
2. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive e/o gli eventuali riposi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi stabiliscono, inoltre, eventuali modalità e le maggiorazioni retributive del lavoro straordinario; sono fatte salve le vigenti disposizioni contrattuali; sono abrogate le disposizioni legislative sulla durata massima giornaliera e settimanale dello straordinario;
3. L'art. 5-bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e successive modificazioni è abrogato: in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio deve essere informato dal datore di lavoro entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni;
4. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto: in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annuali e le 80 ore trimestrali;
5. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso - salva diversa previsione del contratto collettivo - in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso la assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo o danno alle persone od alla produzione (es. cambio turno); c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 24

AII. 19

C

CONTRATTAZIONE  
COLLETTIVA

3435

DIRITTO & PRATICA  
DEL LAVORO  
n. 47/1997



dicembre 1993, n. 537 (1) e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in azienda.

#### ***Deroghe alla disciplina sulla durata settimanale dell'orario***

Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali, sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, per la parte che concerne la durata settimanale dell'orario di lavoro, le seguenti fattispecie:

1. Le fattispecie previste dall'art. 4 del R.D. n. 692/1923 e successive modifiche; dal R.D. n. 1957/1923 e successive modifiche alle condizioni ivi previste; dagli artt. 8 e 10 del R.D. n. 1955/1923;

2. Le prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da altre persone aventi potere di decisione autonomo sul proprio tempo di lavoro, tenendo comunque conto di eventuali limiti fissati dalla contrattazione;

3. Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio;

4. Le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa condotte ed installazione in mare;

5. Le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;

6. I commessi viaggiatori o piazzisti;

7. Il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna, nonché il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;

8. Gli operai agricoli a tempo determinato;

9. I giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;

10. Il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;

11. Il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;

12. I lavori di cui all'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 e all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;

13. Le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati: a) personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle telecomunicazioni, delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto; b) personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento, ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua; personale dipendente da quelle di

raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani, nonché personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

14. Le attività e le prestazioni sopra individuate verranno aggiornate ed armonizzate con quanto previsto dalla direttiva 93/104 mediante decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.

#### ***Ferie annuali***

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del cod. civ., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane; i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore;

2. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

3. Nel caso di orario espresso come media di cui all'art. «orario normale», comma 4, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

#### ***Lavoro notturno***

1. Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e cioè dalle 22 alle 5, oppure dalle 23 alle 6, oppure dalle 24 alle 7, salvo condizioni contrattuali migliorative;

2. Per lavoratore notturno si intende qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero svolga durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge un lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Il suddetto minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

3. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa; in mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato; la consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di almeno 7 giorni;

4. Il datore di lavoro informa per iscritto l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione

#### ***Note:***

(1) In *Dir. prat. lav.*, 1994, 3, 171.

# C

CONTRATTAZIONE  
COLLETTIVA

3436

DIRITTO & PRATICA  
DEL LAVORO  
n. 47/1997

consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché quelle che escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 370 del 1934;

4. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato sentite le Organizzazioni sindacali nazionali di categorie maggiormente rappresentative nonché le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 - che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935 e successive modifiche ed integrazioni - nonché quelle di cui al comma 1, salve le eccezioni di cui alle lettere a) e b). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro provvede all'aggiornamento ed all'integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 1, salve le

eccezioni di cui alla lettera b) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

#### Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, amministrative, regolamentari in contrasto con la nuova disciplina, salvo quelle esplicitamente richiamate.

#### Campo di applicazione e deroghe

Le disposizioni di cui ai capitoli precedenti - salvo quelle che vi facciano esplicito riferimento - non si applicano ai settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione.

# C

CONTRATTAZIONE  
COLLETTIVA

3438

DIRITTO & PRATICA  
DEL LAVORO  
n. 47/1997

#### Notifiche contrattuali

## TESSILI E ABBIGLIAMENTO (AZIENDE INDUSTRIALI)

#### Accordo di rinnovo 19 settembre 1997

*Sifa presente che il presente Accordo di rinnovo è stato pubblicato su questa rivista (n. 41 del 27 ottobre 1997 a pag. 2962) con data 31 luglio; successivamente è stato ratificato con modificazioni in data 19 settembre. Pertanto, a parziale rettifica, riportiamo solo le variazioni intervenute rispetto al testo del 31 luglio e che riguardano una tantum, previdenza complementare e scadenza del contratto.*

#### Una tantum

Importo di lire 140.000 erogato con la retribuzione del mese di settembre 1997 e corrisposto ai lavoratori in forza al 30 settembre. Tale importo è commisurato all'indennità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 1997 - 30 settembre 1997 con riduzione proporzionale nei casi di:

- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa post-partum;
- assunzione nel periodo 1° luglio 1997 - 30 settembre 1997;
- cig a zero ore.

L'importo dell'una tantum non si computa ai fini del Tfr e di nessun istituto contrattuale.

#### Sottosettori tessili vari, aziende terziste nel Mezzogiorno

**Una tantum.** Importo di lire 70.000 erogato con la retribuzione del mese di settembre 1997 e corrisposto ai lavoratori in forza al 30 settembre. Tale importo è commisurato all'indennità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 1997 - 30 novembre 1997 con riduzione proporzionale nei casi di:

- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa post-partum;
- assunzione nel periodo 1° luglio 1997 - 30 novembre 1997;
- cig a zero ore.

L'importo dell'una tantum non si computa ai fini del Tfr e di nessun istituto contrattuale.

#### Previdenza complementare

**Costituzione del fondo.** Aventi diritto: i lavoratori dipendenti il cui rapporto è disciplinato dal Ccnl 27 luglio 1995, nonché da Ccnl sottoscritti da organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. I lavoratori devono avere superato il periodo di prova.

#### Scadenza

Termine di scadenza del settore tessile e abbigliamento è prorogato al 31 dicembre 1999.